

STUDIO TRIBUTARIO CELLI

Circolare n. 10/2004

Roma, 4 agosto 2004

Oggetto: Proroga termini scadenze mese di agosto / Ruling internazionale

SOMMARIO: 1. - Le disposizioni in materia di proroga *1.1. - La proroga dei versamenti aventi scadenza ad agosto 1.2. - La proroga dei termini di presentazione dei modelli INTRASTAT di luglio* 2. - Le disposizioni in materia di ruling internazionale *2.1. - Il quadro generale 2.2. - I soggetti interessati 2.3. - La procedura*

STUDIO TRIBUTARIO CELLI

Con la presente Circolare desideriamo informarVi che sono stati prorogati i termini di pagamento di alcuni versamenti aventi scadenza nel mese di agosto, nonché di presentazione dei modelli INTRASTAT relativi al mese di luglio.

Inoltre, desideriamo informarVi che l'Agenzia delle Entrate ha emesso un provvedimento con cui è stata disciplinata la procedura per accedere all'istituto del ruling internazionale di cui all'art. 8, D.Lgs. n. 269/2003.

Il presente lavoro ha carattere meramente informativo e non costituisce un parere.

1. - Le disposizioni in materia di proroga

1.1. - La proroga dei versamenti aventi scadenza ad agosto

Per effetto del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 luglio 2004 (pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 20 luglio 2004, n. 168) recante disposizioni in materia di "proroga degli adempimenti da effettuare nel mese di agosto 2004" sono stati prorogati al 20 agosto 2004 tutti i versamenti di cui agli artt. 17 e 20, comma 4, D.Lgs. n. 241/1997 con scadenza al 16 agosto p.v..

Sono interessati alla proroga in esame, senza nessuna maggiorazione, i versamenti relativi:

- alle rate delle imposte di Unico 2004;
- all'IVA del mese di luglio 2004, del secondo trimestre 2004, nonché del saldo IVA 2003 (pagamento rata di agosto);
- alle ritenute d'acconto dovute dai sostituti d'imposta;
- ai contributi INPS dovuti sia per i dipendenti, sia per i collaboratori coordinati e continuativi;
- al ravvedimento delle imposte non pagate entro il 16 luglio u.s..

1.2. - La proroga dei termini di presentazione dei modelli INTRASTAT

Per effetto del Decreto del Presidente della Repubblica 14 luglio 2004, n. 190 (pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 31 luglio 2004, n. 178) è stato prorogato dal 20 agosto al 6 settembre p.v. il termine per la presentazione degli elenchi INTRASTAT riepilogativi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari di beni effettuati nel corso del mese di luglio. Occorre a questo riguardo, altresì, evidenziare che tale provvedimento stabilisce definitivamente al 6 settembre di ogni anno il termine di presentazione dei modelli INTRASTAT relativi al mese di luglio.

2. - Le disposizioni in materia di ruling internazionale

2.1. - Il quadro generale

L'Agenzia delle Entrate ha emesso un provvedimento con il quale è stata disciplinata la procedura per accedere al ruling internazionale di cui all'art. 8, D.Lgs. n. 269/2003. Come

STUDIO TRIBUTARIO CELLI

noto, questo strumento consente al contribuente di raggiungere un accordo con l'Amministrazione finanziaria su determinati comportamenti da osservare nelle seguenti materie:

- prezzi di trasferimento;
- interessi e dividendi;
- royalties.

2.2. - I soggetti interessati

Sono interessati dalla procedura le imprese con attività internazionale e cioè:

1. qualunque impresa residente nel territorio dello Stato, qualificabile come tale ai sensi delle disposizioni vigenti in materia di imposte sui redditi, che, alternativamente o congiuntamente:
 - si trovi, rispetto a società non residenti, in una o più delle condizioni indicate nel comma 7 dell'art. 110 del D.P.R. n. 917/1986 (società che direttamente o indirettamente controllano l'impresa o sono controllate dalla stessa società che controlla l'impresa);
 - il cui patrimonio, fondo o capitale sia partecipato da soggetti non residenti ovvero partecipi al patrimonio, fondo o capitale di soggetti non residenti;
 - abbia corrisposto a o percepito da soggetti non residenti, dividendi, interessi o royalties;
2. ovvero qualunque impresa non residente che esercita la sua attività nel territorio dello Stato attraverso una stabile organizzazione qualificabile come tale ai sensi delle disposizioni vigenti in materia di imposte sui redditi.

2.3. - La procedura

Al fine di accedere alla procedura di ruling internazionale le imprese interessate devono presentare al competente ufficio dell'Agenzia delle Entrate (Roma per il centro sud e Milano per il nord) apposta istanza, la quale deve a pena di inammissibilità:

1. riportare i dati generali e gli altri elementi utili ad identificare il soggetto istante;
2. recare in allegato la documentazione atta a comprovare il possesso dei requisiti prescritti e cioè che l'istante sia un'impresa con attività internazionale;
3. recare chiara indicazione dell'oggetto del ruling che può essere costituito da:
 - la preventiva definizioni in contraddittorio dei metodi calcolo del valore normale delle operazioni di cui all'art. 110, comma 7, D.P.R. n. 917/1986 (nel cui contesto sono dettati i principi applicabili per la determinazione del valore normale dei beni ceduti, dei servizi prestati, dei beni e dei servizi ricevuti derivanti da operazioni intercorse con società non residenti nel territorio dello Stato che direttamente o indirettamente controllano l'impresa o sono controllate dalla stessa società che controlla l'impresa);
 - l'applicazione ad un caso concreto di norme, anche di origine convenzionale, concernenti l'erogazione o la percezione di dividendi, interessi o royalties a o da soggetti non residenti;
 - l'applicazione ad un caso concreto di norme, anche di origine convenzionale, concernenti l'erogazione o la percezione di altri componenti reddituali a o da soggetti

STUDIO TRIBUTARIO CELLI

- non residenti;
 - l'applicazione ad un caso concreto di norme, anche di origine convenzionale, concernenti l'attribuzione di utili o perdite alla stabile organizzazione in un altro Stato di un'impresa residente ovvero alla stabile organizzazione in Italia di un soggetto non residente;
4. la firma del legale rappresentante o di altra persona munita dei poteri di rappresentanza.

Il competente ufficio delle Entrate comunica all'impresa l'inammissibilità dell'istanza entro trenta giorni dal suo ricevimento. Contrariamente l'Amministrazione finanziaria invita il contribuente a comparire al fine di verificare la completezza delle informazioni fornite, di formulare eventuale richiesta di ulteriore documentazione ritenuta necessaria e di definire i termini di svolgimento del procedimento in contraddittorio il quale dovrà concludersi entro 180 giorni dal ricevimento dell'istanza.

La procedura di perfeziona con la sottoscrizione di un accordo nel quale:

- sono definiti i criteri ed i metodi di calcolo del valore normale delle transazioni indicate nell'istanza;
- vengono definiti i criteri di applicazione della normativa di riferimento in tutti gli altri casi.

L'accordo, una volta concluso, risulta vincolante entrambe le parti per il periodo d'imposta nel corso del quale è stato stipulato e per i due periodi d'imposta successivi, salvo che intervengano mutamenti nelle circostanze di fatto o di diritto sottoscritte.

Almeno 90 giorni prima della scadenza dell'accordo l'impresa può richiedere il rinnovo dei termini all'Agenzia delle Entrate competente la quale almeno quindici giorni prima della scadenza comunicherà al contribuente la propria decisione (assenso ovvero rigetto).

§§§

Nel restare a disposizione per ogni ulteriore chiarimento si rendesse opportuno, cogliamo l'occasione per porgerVi i nostri più cordiali saluti.

Studio Tributario Celli